

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE – TORINO
RICORSO

nell'interesse di Coutenza Canali Cavour, con sede legale in Vercelli, via Duomo n. 2, C.F. 80013610029 e P. Iva 01281950020, in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, Sig.ri Camillo Colli (C.F. CLLCLL50E11G388W) e Stefano Bondesan (C.F. BNDSFN77D19L750V) rappresentati e difesi, giusta procura congiunta al presente atto, dagli avv.ti Gianluca Gariboldi (C.F. GRBGLC60A10F205H - pec: gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it), Maria Adelaide Del Console (C.F. DLCMDL97E45D086E - pec: mariaadelaide.delconsole@legalmail.it) e Federico Votta (C.F. VTTFRC93S08F205G - pec: federico.votta@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Principe Amedeo, 5 e con domicilio digitale presso i loro indirizzi pec. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al giudizio in epigrafe agli indirizzi di posta elettronica certificata gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it, mariaadelaide.delconsole@legalmail.it e federico.votta@milano.pecavvocati.it e/o al numero di fax +39 02.30323242

– *ricorrente* –

contro

- Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura Regionale;
 - Regione Piemonte – Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura Regionale;
- nonché, per quanto occorrer possa

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e del Capo *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *resistenti* –

e nei confronti

per quanto occorrer possa, del

- Comune di Montabone, in persona del Sindaco *pro tempore*

– *controinteressato* –

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Servizio opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica prot. n. 1219/A1802B/2023 del 28 aprile 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2023, a firma del dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento avente per oggetto le “OO.C.D.P.C. nn. 710/2020, 745/2021, 839/2022 e 962/2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione rimodulazione del Piano degli interventi” (**doc. 1**), nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziare come ivi rimodulate e, ad oggi, risultanti come economie nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui la Coutenza potrebbe vedersi esclusa dall'allocazione di future risorse finanziarie; nonché,
- di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.

FATTO

1. La Coutenza Canali Cavour (in seguito, la “**Coutenza**”) è un’associazione di due consorzi di irrigazione e bonifica (la Associazione Irrigazione Est Sesia – la “**Est Sesia**” e la Associazione e d’Irrigazione Ovest Sesia – la “**Ovest Sesia**”), il cui scopo principale è la gestione delle derivazioni e dei tronchi del canale Cavour, oltre che delle pertinenze e dei beni inerenti a tali derivazioni e tronchi (tra cui, il ponte canale del canale Cavour che attraversa il torrente Cervo, sito tra i comuni di Formigliana e Balocco (VC) - il “**Ponte Canale**”), come risulta dal verbale di consegna da parte del Demanio dello Stato datato 29 gennaio 1981.
2. Nei giorni del 2, 3 e 4 ottobre 2020, i territori della Regione Piemonte – e, in particolare, i territori del biellese, del vercellese e del verbano-cusio-ossola – sono stati interessati da intensi eventi alluvionali che hanno cagionato, tra le altre, un’onda di piena del fiume Sesia (l’“**Evento Calamitoso**”).

A causa dell’Evento Calamitoso, il torrente Cervo, affluente del fiume Sesia, ed incluso nell’ambito del comprensorio gestito dalla Coutenza, è stato colpito da una straripante onda di piena che ha cagionato un grave danno strutturale al Ponte Canale, cui è conseguita la fessurazione del muro di sponda del canale che ha irrimediabilmente compromesso la tenuta idraulica dello stesso, rendendo impossibile la continuità del servizio irriguo e riducendo la superficie irrigabile di oltre 160.000 ettari, con una incalcolabile ricaduta economica sul territorio, oltre ad una riduzione della producibilità idroelettrica per circa 40 centrali e una difficoltà nel soddisfare il fabbisogno del comparto industriale per gli usi di processo e antincendio.
3. In data 5 ottobre 2020, la Coutenza ha eseguito un sopralluogo presso il Ponte Canale, cui ha fatto seguito il giorno successivo la comunicazione del Sindaco del Comune di Formigliana, prot. n. 2070, mediante la quale quest’ultimo ha richiesto alla Coutenza di intervenire per porre rimedio al danno occorso, notiziando dell’accaduto altri enti (tra cui, la Regione Piemonte - Servizio

opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica di Vercelli (“**Servizio OO.PP.**”) (**doc. 2**).

4. Successivamente, con comunicazione prot. n. 2145 del 14 ottobre 2020, il Sindaco di Formigliana ha sollecitato un riscontro alla sua precedente segnalazione del 6 ottobre 2020 (**doc. 3**).

In pari data la Coutenza ha redatto il “*verbale di somma urgenza*” ai sensi dell’art. 163, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il “**Verbale di Somma Urgenza**”) con il quale ha, tra l’altro, accertato che “*le precarie condizioni statiche dell’impalcato impongono un intervento di somma urgenza per il ripristino del servizio irriguo e per la messa in sicurezza del ponte canale*”, incaricando dei relativi lavori una impresa specializzata, la Luigi Notari S.p.A.

5. Il 16 ottobre 2020, la Coutenza ha quindi trasmesso al Comune di Formigliana e agli altri enti – tra cui, la Regione Piemonte - Servizio OO.PP., nonché Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca (“**Settore Infrastrutture**”) – il Verbale di Somma Urgenza, richiedendo un incontro volto a consentire l’immediato avvio dei lavori di somma urgenza (**docc. 4 - 5**). Detto incontro si è svolto in data 21 ottobre 2020, all’esito del quale il Sindaco di Formigliana ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente (la n. 3 del 21 ottobre 2020 – l’“**Ordinanza Contingibile e Urgente**”) con cui ha ordinato alla Coutenza “*di provvedere alla predisposizione di tutto quanto necessario ed all’attivazione delle procedure normativamente richieste per la rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dai danni occorsi*” al Ponte Canale (**doc. 6**). Tale ordinanza è stata comunicata – *inter alia* – alla Regione Piemonte, Settore OO.PP. e al Settore Infrastrutture.
6. Il giorno successivo (22 ottobre 2020), ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 1/2018 (“**Codice della Protezione Civile**”), il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, tra l’altro, nei territori della Provincia di Biella, Cuneo, Novara Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, per via dell’Evento Calamitoso,

stanziando risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a Euro 15.000.000,00 per i primi interventi emergenziali rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del Codice della Protezione Civile.

7. In pari data, la Coutenza, in ottemperanza all'Ordinanza Contingibile e Urgente, ha quindi appaltato con sollecitudine i lavori alla impresa Luigi Notari S.p.A., dandone comunicazione, in data 26 ottobre 2020, al Comune di Formigliana e agli altri enti interessati (tra cui, la Regione Piemonte - Servizio OO.PP. e Settore Infrastrutture) (**doc. 7**).
8. Vista la delibera richiamata al precedente punto 6, la Coutenza confidava nell'ottenimento di parte dei fondi nazionali da stanziarsi all'esito dell'esperimento dell'intera procedura di cui all'art. 24 del Codice della Protezione Civile.

Detta procedura, infatti, era stata avviata con la summenzionata delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e, ai sensi del secondo comma del predetto art. 24, alla stessa avrebbe fatto seguito:

- (a) la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni;
- (b) lo stanziamento di ulteriori fondi per gli interventi inclusi nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) e d) (oltre che per il completamento degli interventi di cui alle lett. a) e b)) del Codice della Protezione Civile¹;
- (c) l'individuazione degli interventi ricadenti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, cui allocare le risorse finanziarie stanziare;
- (d) l'adozione delle ordinanze di protezione civile volte a coordinare l'attuazione degli interventi di cui sopra;
- (e) l'individuazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (o altro organo dallo stesso a tal fine delegato) dei soggetti

¹ Come poi accaduto con l'adozione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 e del 20 maggio 2021, oltre che con l'ordinanza n. 839 del 12 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono state stanziare altre risorse pari a Euro 139.738.815,36.

attuatori dei predetti interventi, di norma identificati nei soggetti pubblici, salvo motivate eccezioni.

Come meglio si dirà nei motivi di ricorso, è proprio nella lettera d) del secondo comma dell'art. 25 che ricade l'intervento al Ponte Canale.

9. Coerentemente con la procedura sopra evidenziata, con ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disciplinato le modalità per l'individuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza causata dall'Evento Calamitoso.

Con tale provvedimento sono stati individuati i Commissari delegati (*i.e.*, per la Regione Piemonte, il relativo presidente), incaricati di identificare (*i*) gli interventi da finanziare (tra quelli di cui all'art. 25, comma 2, lett. da a) a d), del Codice della Protezione Civile) e (*ii*) i soggetti attuatori, cui erogare le risorse finanziarie per gli interventi di competenza.

10. Nelle more dell'espletamento della procedura statale emergenziale sopra descritta, vista l'urgenza dell'intervento, e non potendo attendere i tempi delle procedure per l'espletamento della stessa:

(*i*) Est Sesia, in nome e per conto della Coutenza, in data 9 giugno 2021, ha presentato al Settore Infrastrutture, previa segnalazione in data 15 ottobre 2020 del danno occorso al Ponte Canale, richiesta di finanziamento dei relativi lavori di ripristino, ai sensi del D. Lgs. 102/2004, per un ammontare pari a Euro 9.250.000,00, ad oggi non ancora assegnato (la **“Richiesta di Finanziamento del 9 giugno 2021”**) (**doc. 8**);

(*ii*) la Coutenza ha richiesto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un finanziamento per Euro 7.650.000,00, volto a consentire il pagamento dei lavori dell'impresa incaricata. In particolare, tale finanziamento è stato concesso in data 20 luglio 2021 a Est Sesia, in quanto soggetto maggiormente patrimonializzato e, pertanto, idoneo a garantire il relativo rimborso.

A copertura di tale finanziamento, con L.R. Piemonte 29 aprile 2022, n. 6, la Regione Piemonte ha riconosciuto un contributo straordinario pari ad Euro 7.950.000,00 (da corrispondersi in rate annuali tra il 2022 e il 2036) a Est Sesia, comprendente la quota in conto capitale e quella in conto interessi. Si precisa, però, che, sulla scorta dei rapporti privatistici intercorrenti tra la Coutenza ed Est Sesia, le rate di tale contributo sono state (e saranno) versate alla Coutenza.

11. A distanza di circa un anno dalla Richiesta di Finanziamento del 9 giugno 2021 e, precisamente, in data 24 febbraio 2022, il Settore Infrastrutture ha comunicato a Est Sesia non solo che a quella data non erano ancora disponibili i fondi statali da stanziare ai sensi del D. Lgs. 102/2004 (di cui alla richiesta citata al precedente punto 10 *sub (i)*), ma altresì che, in relazione alla procedura avviata ai sensi del Codice della Protezione Civile:

- (a) il ripristino del Ponte Canale era stato incluso dagli enti competenti nell'istruttoria volta all'individuazione dei relativi interventi da finanziare;
- (b) nonostante tale intervento attenesse ad una infrastruttura pubblica, per via della natura privata degli enti gestori (*i.e.*, Est Sesia e Ovest Sesia), i medesimi non avevano potuto usufruire di fondi destinati alle opere pubbliche;
- (c) a quella data non erano noti ulteriori interventi di finanziamento (**doc. 9** – la “**Comunicazione del Settore Infrastrutture**”).

12. Nel corso del mese di maggio 2023 la Coutenza ha casualmente appreso che in data 4 maggio 2023 è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, la determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 adottata dal Servizio OO.PP. (nel frattempo nominato Commissario delegato con O.C.D.P.C. n. 962/2023 – la “**Determinazione**”), avente ad oggetto la rimodulazione del piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato per la Regione Piemonte mediante precedenti

ordinanze commissariali, conformemente alla procedura di cui al Codice della Protezione Civile (il “**Piano**”).

Solo dalla lettura della Determinazione la Coutenza ha potuto apprendere che:

- (i) contrariamente a quanto rappresentato nella Comunicazione del Settore Infrastrutture, in data 12 gennaio 2022, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 839, sono state stanziati ulteriori risorse *ex art. 1, comma 700, della L. 178/2020*, pari a Euro 64.588.478,23, per gli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. d), del Codice della Protezione Civile;
- (ii) nel corso del 2022, con ulteriori ordinanze commissariali, sono state allocate le risorse di cui al precedente punto (i);
- (iii) tra i soggetti attuatori degli interventi del Piano erano in realtà ricompresi anche i “[c]onsorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole” (tra cui il Consorzio Irriguo Ceva e Lesegno), circostanza mai rimarcata nelle precedenti ordinanze commissariali;
- (iv) il ripristino del Ponte Canale non era stato contemplato tra gli interventi finanziabili ai sensi della procedura dettata dal Codice della Protezione Civile;
- (v) parrebbero risultare ulteriori risorse finanziarie, meglio identificate come “economie”, pari a Euro 823.480,39, non ancora allocate.

Dunque, con estremo stupore, la Coutenza ha realizzato che la situazione fattuale era diversa da quella rappresentata nella Comunicazione del Settore Infrastrutture, su cui aveva fino ad allora riposto affidamento. Infatti, dalla Determinazione emerge che, alla data della predetta comunicazione, erano state in realtà già stanziati ulteriori risorse per gli interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. d), del Codice della Protezione Civile e che i consorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole avrebbero potuto in realtà essere riconosciuti come soggetti attuatori fin dall’origine.

13. Ad oggi la Coutenza ha speso importi per il ripristino e la messa in sicurezza del Ponte Canale a causa dell'Evento Calamitoso pari ad Euro 9.296.673,72, parzialmente rimborsati a mezzo del contributo descritto al precedente punto 10 *sub (ii)*, sicché il totale speso e non ancora rimborsato ammonta ad **Euro 1.346.673,72** (i.e., Euro 9.296.673,72 meno Euro 7.950.000,00 = Euro 1.346.673,72).

In aggiunta a quanto sopra, la Coutenza ha altresì stimato di dover spendere i ulteriori importi per lavori strutturali e di messa in sicurezza per un ammontare pari circa a **Euro 7.800.000,00**.

14. Tuttavia, tenuto conto che il ripristino del Ponte Canale – infrastruttura di proprietà pubblica – non è mai stato riconosciuto tra gli interventi finanziabili ai sensi del Codice della Protezione Civile e che la Coutenza ha sostenuto e continua a sostenere ingenti spese; considerato altresì che mediante l'annullamento della Determinazione la Coutenza potrebbe vedersi riconosciute quantomeno le risorse finanziarie non ancora allocate, ovvero ancora da stanziarsi, la stessa si è vista costretta ad impugnare la Determinazione, in quanto viziata da illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990 per eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio di giusto affidamento, irragionevolezza, manifesta ingiustizia – Violazione dell'art. 97 Cost.

1. Come è stato evidenziato in punto di fatto, a seguito dell'Evento Calamitoso, il Ponte Canale ha subito un grave danno che ha irrimediabilmente compromesso il servizio irriguo, riducendo la superficie irrigabile di oltre 160.000 ettari, nonché la producibilità idroelettrica per circa 40 centrali e che ha altresì reso difficile soddisfare il fabbisogno del comparto industriale per gli usi di processo e antincendio.

Conseguentemente, la Coutenza si è vista costretta ad attivare le procedure di ripristino in maniera solerte anche alla luce dell'Ordinanza Contingibile e

Urgente, comunicata altresì alla Regione Piemonte, Settore OO.PP. e Settore Infrastrutture, enti che, tra gli altri, hanno svolto l'istruttoria sulla cui base sono state allocate le risorse stanziare tramite la procedura di cui al Codice della Protezione Civile.

2. Tali uffici, avendo appreso in più occasioni quanto accaduto al Ponte Canale e gli interventi che la Coutenza avrebbe dovuto avviare di conseguenza (cfr. docc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11), hanno preso in considerazione l'intervento di ripristino del Ponte Canale nell'istruttoria della procedura di cui sopra, come dimostrato nella Comunicazione del Settore Infrastrutture. Tuttavia, da quest'ultima è emerso che l'intervento non è stato incluso tra quelli finanziabili, in quanto, seppur si trattasse di un'opera di proprietà pubblica, lo stesso faceva capo a soggetti di natura privatistica (su cui si dirà meglio nel successivo motivo di ricorso) e in ogni caso non erano noti ulteriori interventi di finanziamento.
3. Quanto rappresentato nella Comunicazione del Settore Infrastrutture ha determinato un affidamento da parte della Coutenza nell'operato dell'amministrazione regionale. In particolare, la Coutenza, nel ritenere che il proprio intervento sarebbe rientrato in quelli di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), ed essendo stata informata della propria inclusione nella relativa istruttoria ad impulso dell'amministrazione stessa (giòva ricordare che la procedura viene interamente condotta da parte dei competenti uffici, senza alcuna istanza e/o intervento da parte dei privati), ha riposto affidamento sulla concreta possibilità di ottenere le risorse finanziarie ancora da stanziarsi.
4. Senonché, con la Determinazione, la Coutenza ha appreso però che, contrariamente a quanto sopra rappresentato, in data 12 gennaio 2022, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 839, sono state stanziare ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), del Codice della Protezione Civile, risorse non destinate all'intervento del Ponte Canale.

5. Da tutto quanto sopra riportato è derivata una lesione del principio del giusto affidamento, non fosse altro che per il granitico principio per cui “*da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento, il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo*”. Ciò, anche nel caso in cui il privato abbia riposto affidamento in un mero comportamento tenuto dall'amministrazione (per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, 28 aprile 2020, n. 8236).

II. Violazione dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990 per eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e manifesta illogicità e ingiustizia – Violazione dell'art. 97 Cost.

1. L'illegittimità del provvedimento oggetto del presente gravame è ancora più evidente se si considera che, come già evidenziato, le ulteriori risorse stanziare con l'ordinanza del 12 gennaio 2022 hanno riguardato i soli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. d), in cui ricade proprio l'intervento del Ponte Canale per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova preliminarmente rilevare che l'istruttoria condotta – *inter alia* – dalla Regione Piemonte – Settore OO.PP. e Settore Infrastrutture, ha interessato gli interventi da effettuarsi su tutto il patrimonio pubblico e privato del territorio danneggiato dall'Evento Calamitoso rientranti tra le categorie di cui all'art. 25, comma 2, del Codice della Protezione Civile e, specificamente, quelli relativi a:
 - a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, delle infrastrutture di reti strategiche e delle attività di gestione, tra l'altro, dei rifiuti prodotti dagli eventi;

- c) l'attivazione di misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;
- d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; nonché
- e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti, in particolare, dalle attività economiche e produttive, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

È bene altresì sin da ora sottolineare che gli interventi di cui alla lettera d) prescindono dalla natura del soggetto che li pone in essere. Infatti, la *ratio* della norma consiste nel tutelare tutti i soggetti – nessuno escluso – che sono stati direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di mitigazione dei rischi per la pubblica e privata incolumità dipendenti dal verificarsi dell'Evento Calamitoso.

3. Visto il dato testuale della legge, e considerato che l'Ordinanza Contingibile e Urgente – comunicata anche alla Regione Piemonte – Settore OO.PP. e Settore Infrastrutture – imponeva alla Coutenza di provvedere “*alla predisposizione di tutto quanto necessario ed all'attivazione delle procedure normativamente richieste per la rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dai danni occorsi al ponte canale*”, è evidente che l'intervento del Ponte Canale non poteva che rientrare tra quelli finanziati con l'ordinanza richiamata al precedente punto 1 del presente motivo di ricorso.
4. Vista tale logicità, risulta palese il vizio istruttorio che inficia la legittimità della Determinazione, avendo la Regione Piemonte agito in contrasto con i principi che governano l'operato dell'amministrazione, primo tra tutti quello di buon andamento.

Infatti, un corretto agire delle amministrazioni coinvolte non avrebbe che potuto portare all'inclusione dell'intervento al Ponte Canale tra quelli finanziati.

5. L'errato agire dell'amministrazione è ancora più evidente se si considera che nella Determinazione non solo non vi è alcuna evidenza dell'*iter* seguito dagli enti competenti per effettuare la ricognizione degli interventi posti in essere per sopperire all'emergenza causata dall'Evento Calamitoso, ma non è neanche richiamato alcun provvedimento da cui risulti il censimento dei danni effettuato, che peraltro ha reso (e rende) impossibile alla Coutenza di verificare – tramite formale accesso agli atti – il motivo per cui il ripristino del Ponte Canale non sia stata incluso tra gli interventi finanziati.

Ivi, infatti, si dà contezza solamente del fatto che gli interventi presi in considerazione ai fini del censimento di cui sopra coincidono con quelli previsti dall'art. 25, comma 2, del Codice della Protezione Civile, ma nulla traspare circa la concreta attività compiuta da tali amministrazioni.

III. Violazione dell'art. 21-octies della L. 241/1990 per eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione dei principi di imparzialità e di non discriminazione – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione dell'art. 1 della L. 241/1990.

1. Qualora Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse ritenere illegittimo il provvedimento impugnato per i motivi sopra esposti, preme evidenziare un'ulteriore ragione che sottende alla impugnazione della Determinazione.

Ebbene, dall'esame dell'elenco allegato a tale provvedimento è emerso che tra i soggetti attuatori sono stati ricompresi altresì i “[c]onsorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole” (cfr. pag. 6, punto 3 della Determinazione), tra cui peraltro il Consorzio Irriguo della Piana di Ceva e Lesegno, per un intervento di “*Consolidamento della sponda sinistra del Tanaro in comune di Nucetto*”

per ripristino strada comunale e canale” (cfr. pag. 73/107 della Determinazione).

2. Quanto sopra risulta contrastare con la Comunicazione del Settore Infrastrutture, in cui, come già esplicitato, è stato rappresentato che l'intervento al Ponte Canale non ha potuto essere finanziato per via della natura privatistica dei soggetti gestori. Tale criterio infatti non parrebbe, agli atti, essere stato adottato anche nel contesto della Determinazione.
3. Si aggiunga, poi, che dalla Determinazione non risulta la ragione per cui siano state riconosciute risorse finanziarie al menzionato consorzio e non anche alla Coutenza che, giova rammentarlo, è un'associazione di due consorzi di irrigazione e bonifica, incaricata di gestire, tra l'altro, il Ponte Canale.

Nessuna differenza sostanziale sembrerebbe evidenziarsi tra tali due consorzi sotto il punto di vista soggettivo; né tantomeno si può sostenere che gli stessi abbiano agito in contesti differenti. Infatti, entrambi gli interventi – il ripristino della strada comunale adiacente alla sponda del Tanaro attuato dal Consorzio Irriguo della Piana di Ceva e Lesegno, e la messa in sicurezza del Ponte Canale compiuta dalla Coutenza – sono conseguiti al medesimo Evento Calamitoso. Inoltre, la motivazione di tale disparità di trattamento non potrebbe in ogni caso essere evinta, dal momento che, come sottolineato nel precedente motivo di ricorso, nella Determinazione non risulta richiamato alcun provvedimento cui poter effettuare accesso agli atti.

4. In sostanza, quindi, la Regione Piemonte ha riservato al Consorzio Irriguo della Piana di Ceva e Lesegno una parte delle risorse stanziato dallo Stato per fronteggiare l'emergenza causata dall'Evento Calamitoso, ma non si è curata di fare altrettanto nei confronti della Coutenza. Ciò, nonostante si trattasse – come visto – di un soggetto che parrebbe versare in una situazione del tutto analoga a quella del consorzio della Piana di Ceva e Lesegno.

In tal modo, l'amministrazione regionale ha inevitabilmente determinato una grave e inammissibile disparità di trattamento, violando così i fondamentali

principi di imparzialità e di non discriminazione, la cui osservanza costituisce, tra l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 20/04/2023, n. 4014).

IV. Violazione dell'art. 21-octies della L. 241/1990 per eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e manifesta ingiustizia – Violazione dell'art. 97 Cost.

1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse annullare il provvedimento impugnato per i motivi sopra esposti, è bene rilevare che la Determinazione, così come ogni relativo atto presupposto, potrebbe essere viziata anche per le motivazioni che seguono.

Come sopra accennato, dalla Determinazione risulta che l'istruttoria su cui si fondano il provvedimento impugnato, nonché quelli precedenti, è stata condotta in relazione a tutti gli interventi rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, lett. da a) ad e), del Codice della Protezione Civile.

2. Al riguardo, occorre precisare che, mentre le lettere da a) a d) attengono agli interventi più urgenti cui allocare le risorse finanziarie, la lettera e) si riferisce alla mera "ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza".
3. Si comprende, quindi, che il Commissario delegato è chiamato a svolgere un'ulteriore ricognizione volta a individuare le risorse necessarie per fare fronte, tra l'altro, agli interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate. Risorse, dunque, ulteriori rispetto a quelle già allocate per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto art. 25,

comma 2 e che ad oggi, per quanto a conoscenza della ricorrente, non risultano essere state ancora stanziare.

4. In tal senso, non avendo modo di verificare l'istruttoria condotta per l'individuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, la Coutenza non ha evidenza della possibile inclusione dell'intervento al Ponte Canale tra quelli di cui alla lett. e); sicché, nel caso in cui dovesse appurarsi che effettivamente il ripristino del Ponte Canale non sia stato incluso tra i predetti interventi, la Coutenza non si vedrebbe beneficiaria nemmeno delle risorse finanziarie di cui alla lett. e) da allocarsi con futuri provvedimenti.
5. È perciò evidente, anche sotto tale punto di vista, che l'agire delle amministrazioni è stato tutt'altro che trasparente, in spregio ai fondamentali principi che governano il procedimento amministrativo, sicché la ricorrente sin da ora si riserva di proporre motivi aggiunti, laddove tramite accesso agli atti, ovvero nel corso del giudizio, dovesse prendere contezza di ulteriori vizi di legittimità.

P.Q.M.

Coutenza Canali Cavour, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, voglia:

- in via principale, annullare il provvedimento di cui in epigrafe, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziare come ivi rimodulate e, ad oggi, in economia nonché ogni atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli stessi, per i motivi di cui ai punti I, II, III;
- in via subordinata, accogliere il IV motivo di ricorso e, pertanto, annullare il provvedimento di cui in epigrafe, nella parte in cui la Coutenza potrebbe

vedersi esclusa dall'allocazione di future risorse finanziarie, nonché ogni atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli stessi.

Si producono gli atti e i documenti elencati nel presente ricorso, con riserva di altro a produrre, dedurre e di proporre motivi aggiunti, anche a seguito di eventuali istanze di accesso agli atti relativi al provvedimento qui impugnato e ad ogni atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso, cui la Coutenza dovesse venire a conoscenza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-*bis*, lett. e), d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente atto determina il versamento del contributo unificato pari a Euro 650,00.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al giudizio in epigrafe agli indirizzi di posta elettronica certificata gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it, federico.votta@milano.pecavvocati.it e mariaadelaide.delconsole@legalmail.it.

Si producono i seguenti documenti:

1. **doc. 1** – Determinazione dirigenziale n. 1219/A1802B/2023 della Regione Piemonte;
2. **doc. 2** – Comunicazione del Sindaco del Comune di Formigliana n. 2070/2020;
3. **doc. 3** – Comunicazione del Sindaco del Comune di Formigliana n. 2145/2020;
4. **doc. 4** – Verbale di somma urgenza del 14 ottobre 2020;
5. **doc. 5** – Comunicazione della Coutenza del 16 ottobre 2020;
6. **doc. 6** – Ordinanza n. 3/2020 del Sindaco del Comune di Formigliana;
7. **doc. 7** – Comunicazione della Coutenza del 26 ottobre 2020;
8. **doc. 8** – Richiesta di finanziamento ai sensi del D. Lgs. 102/2004;
9. **doc. 9** – Comunicazione del Settore Infrastrutture del 24 febbraio 2022.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Milano, 3 luglio 2023

Firmato digitalmente da: GIANLUCA GARIBOLDI
Data: 03/07/2023 19:10:31

Avv. Gianluca Gariboldi

Avv. Maria Adelaide Del Console

Avv. Federico Votta